

**REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI
NEGLI ORGANI DELL'UNIVERSITA', NEL COMITATO PARI OPPORTUNITA' E NEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

Deliberazione del Senato Accademico del 5 dicembre 2005
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 2005
Emanato con D.R. n. 3449, Prot. n. 68935 del 29 dicembre 2005

Art. 1 – Indizione delle elezioni

1. Le elezioni delle rappresentanze degli studenti negli organi dell'Università di Padova, di cui al D.L. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con modifiche nella legge 3 novembre 1973, n. 766 e successive modificazioni, al D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ed al D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 sono indette ogni due anni dal Rettore con proprio decreto pubblicato all'albo ufficiale e mediante manifesti almeno 50 giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni, sentiti, quanto alla determinazione della data fissata per l'inizio delle votazioni i rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Le votazioni avranno luogo preferibilmente nel mese di maggio. Nel caso in cui siano indette anche le votazioni delle Rappresentanze degli studenti nel Consiglio Nazionale degli studenti Universitari, le stesse si svolgeranno in concomitanza nella data stabilita dal Ministero.

2. Parimenti al comma 1, sono indette ogni due anni le elezioni delle rappresentanze degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'art. 8, comma 1, lettera c) e comma 3 della Legge regionale 7 aprile 1998, n. 8.

3. Sono altresì indette, in concomitanza con le votazioni per le rappresentanze degli studenti negli organi dell'Università, le votazioni per le rappresentanze degli studenti nel Comitato Pari Opportunità (art. 17 D.P.R. 567/87 e la legge 10.4.91, n. 125).

4. Le elezioni si svolgono in due giorni consecutivi.

5. Il decreto rettorale indica le rappresentanze per le quali si vota, il numero degli eligendi per ciascuna votazione, il numero complessivo degli studenti iscritti all'Università, a ciascuna Facoltà e corso di studio, i requisiti per l'esercizio del diritto di voto, il modo di presentazione delle liste ed i requisiti, il numero dei voti di preferenza che si possono esprimere, il calendario delle votazioni.

Art. 2 - Organi delle elezioni

1. Con proprio decreto, il Rettore costituisce la Commissione elettorale centrale; questa è composta dal Preside della Facoltà di Giurisprudenza o da un suo delegato, che la presiede e da due docenti di materie giuridiche.

2. Spetta a detta Commissione la direzione ed il controllo delle operazioni elettorali nonché la decisione sui reclami presentati da qualunque elettore. I rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario possono chiedere di essere sentiti circa i reclami presentati.

Art. 3 – Elettorato attivo

1. Per le elezioni delle rappresentanze nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione dell'Università, nel Comitato per lo sport universitario e nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario e nel Comitato Pari Opportunità sono elettori tutti gli studenti regolarmente iscritti in corso e fuori corso alle Facoltà, alle Scuole di specializzazione ed alle Scuole e Corsi di Dottorato di Ricerca.

2. Per le elezioni delle rappresentanze nei Consigli di Facoltà e nei Consigli di Corso di studio sono elettori tutti gli studenti iscritti alle rispettive Facoltà o Corsi di studio.

3. Gli studenti iscritti ai Corsi di laurea interfacoltà votano per il Consiglio della Facoltà che ha il maggior numero di crediti.

4. La regolare iscrizione di cui ai commi 1, 2 e 3 si intende perfezionata con il pagamento della prima rata delle tasse universitarie per l'Anno Accademico in cui si svolgono le elezioni, nonché il pagamento delle rate per gli anni precedenti.

Art. 4 – Elettorato passivo

1. Possono essere eletti tutti gli studenti maggiorenni in possesso dell'elettorato attivo per i rispettivi organi, regolarmente iscritti all'Anno Accademico in cui si svolgono le votazioni, entro il termine stabilito per il deposito delle candidature.
2. È inoltre richiesto il godimento dei diritti politici, ad eccezione degli studenti che sono dichiarati rifugiati politici.
3. Sono esclusi dall'elettorato passivo per un determinato organo gli studenti che vi abbiano già svolto due mandati consecutivi.

Art. 5 – Rappresentanze da eleggere

1. I rappresentanti da eleggere sono in numero di:
 - 5 per il Senato Accademico;
 - 4 per il Consiglio di Amministrazione dell'Università;
 - 2 per il Comitato per lo sport universitario;
 - 2 per il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario;
 - 4 per il Comitato Pari Opportunità;
 - per le rappresentanze nei Consigli di Facoltà e nei Consigli di corso di studio, nella misura del 15% dei componenti il Consiglio di corso di studio, con arrotondamento all'intero superiore.
2. Qualora la Facoltà abbia deliberato la costituzione di un Comitato Tecnico Ordinatore per la gestione di un Corso di nuova istituzione, è prevista la rappresentanza minima di 3 studenti.

Art. 6 - Liste degli elettori

1. Le liste degli aventi diritto al voto sono consultabili a partire dal 50° giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle votazioni e sono automaticamente aggiornate.
2. Chi, pur avendone diritto, non è iscritto nelle liste, può regolarizzare la propria iscrizione entro la data di votazione ad esclusione dell'elettorato passivo, e dei sottoscrittori di lista che dovranno essere iscritti alla data del termine ultimo stabilito per la presentazione delle candidature e delle relative sottoscrizioni.
I presentatori di lista dovranno essere regolarmente iscritti al momento della presentazione della lista dei candidati.
3. Avverso la formazione delle liste elettorali od il rifiuto d'inclusione in esse, è ammesso ricorso alla Commissione elettorale centrale.

Art. 7 – Candidature

1. Le liste di candidati, contraddistinte da un simbolo o logo e da una denominazione o sigla e con il numero di componenti variabile da uno ad un numero pari a quello degli eligendi, debbono essere depositate dal presentatore nei luoghi e secondo il calendario stabilito nel decreto rettorale d'indizione.
2. Il presentatore di ciascuna lista ne è considerato il rappresentante ufficiale; egli effettua e riceve le comunicazioni e gli atti previsti dal Regolamento per conto della lista. Il presentatore deve risultare regolarmente iscritto, all'atto di deposito della lista, per l'anno accademico nel quale sono indette le votazioni. Egli è altresì il primo sottoscrittore della medesima lista e non può essere candidato.
3. Qualora la denominazione o sigla e/o il simbolo o logo di una lista siano confondibili con quelli di una lista presentata in precedenza ovvero appaiano scorretti o sconvenienti, la Commissione elettorale centrale invita il rappresentante a modificarla entro tre giorni, pena l'esclusione dalle elezioni.
4. Lo studente non può essere candidato in più di una lista.

Art. 8 - Sottoscrizioni delle liste dei candidati

1. Ciascuna lista depositata deve essere sottoscritta da parte di più elettori, in numero non inferiore a:
 - 50 per le elezioni delle rappresentanze nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione dell'Università, nel Comitato per lo sport universitario e nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario;
 - 15 per l'elezione delle rappresentanze nel Comitato Pari Opportunità;
 - 25 per l'elezione delle rappresentanze nei Consigli di Facoltà
 - 15 per l'elezione delle rappresentanze nei Consigli di Corso di studio;
 - 3 nel caso in cui il numero degli iscritti ai corsi di studio risultasse pari o inferiore a 50.
2. La sottoscrizione deve avvenire nei luoghi e secondo il calendario stabilito nel decreto rettorale d'indizione e prevede due modalità tra loro alternative:
 - a) apposizione delle sottoscrizioni innanzi al personale universitario autorizzato presso l'Ufficio elettorale;
 - b) raccolta delle sottoscrizioni a cura di un rappresentante di lista autorizzato e deposito delle stesse entro i termini stabiliti dal decreto rettorale di indizione, mediante utilizzo di appositi moduli forniti dall'Ufficio elettorale.L'autorizzazione alla raccolta delle sottoscrizioni viene concessa al presentatore della lista od a persona da questi designata.

Nel caso la medesima lista concorra per l'elezione delle rappresentanze in più organi, l'autorizzazione sarà rilasciata al presentatore della lista concorrente per il collegio maggiore od a persona da lui designata.

Per la validità delle sottoscrizioni raccolte con le modalità di cui al punto b) è necessario allegare al modulo la fotocopia completa e leggibile in tutti i suoi dati di un documento completo di riconoscimento valido di ciascun sottoscrittore.

L'Università effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (art. 71 D.P.R. 445/2000).
3. I sottoscrittori, all'atto della firma, debbono essere regolarmente iscritti per l'Anno Accademico per il quale sono indette le votazioni.

Il sottoscrittore non può essere candidato né può sottoscrivere altre liste per lo stesso organismo.

Art. 9 – Rappresentanti di lista

1. Il presentatore di lista può designare all'atto del deposito delle liste, mediante dichiarazione depositata personalmente all'Ufficio elettorale, un elettore quale rappresentante di lista durante il periodo di svolgimento delle sottoscrizioni.
2. Entro 5 giorni prima della data delle votazioni egli consegnerà all'Ufficio elettorale l'elenco dei delegati che potranno essere presenti presso i seggi quali rappresentanti di lista. Tale numero non potrà superare l'unità per seggio.

Detti rappresentanti hanno diritto di seguire e controllare le operazioni di voto e di scrutinio durante tutta la loro durata, di porre a verbale le proprie osservazioni e di proporre reclami.

Art. 10 - Modalità di deposito e di sottoscrizione delle liste dei candidati

1. Le dichiarazioni d'accettazione delle candidature e di deposito delle stesse da parte del presentatore, debbono essere sottoscritte secondo quanto disposto dal decreto rettorale di indizione.
2. I presentatori, i candidati ed i sottoscrittori debbono essere indicati mediante nome, cognome, data di nascita, numero di matricola e recapito.
3. Spetta all'Ufficio elettorale il controllo della regolarità delle dichiarazioni di candidatura e di deposito delle liste nonché la verifica delle sottoscrizioni.
4. Qualora i dati documentati non risultassero veritieri, le candidature e le sottoscrizioni saranno dichiarate nulle dalla Commissione elettorale centrale, salvo ogni altra sanzione disciplinare e quanto previsto dalla legge.
5. Qualora il numero di sottoscrittori sia inferiore al numero richiesto, tutta la lista è considerata nulla.

Art. 11 - Numerazione delle liste dei candidati

1. Con riferimento all'art. 2, comma 2 del presente Regolamento, terminate le operazioni di deposito e di sottoscrizione delle liste, l'Ufficio elettorale procede al controllo delle liste stesse.
2. La Commissione elettorale centrale attribuisce per sorteggio a ciascuna lista dei candidati un numero d'ordine progressivo, iniziando dalle liste presenti per le votazioni delle rappresentanze degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione dell'Università, nel Comitato per lo sport universitario, nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, nel Comitato Pari Opportunità e proseguendo con le liste presenti nelle elezioni delle rappresentanze nei Consigli di Facoltà, quindi con le altre.
3. Le liste presenti per l'elezione delle rappresentanze nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione dell'Università, nel Comitato per lo sport universitario e nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario e nel Comitato Pari Opportunità mantengono la stessa numerazione anche per gli altri collegi.
4. In assenza di lista per l'elezione della rappresentanza nel Senato Accademico vale come ordine di numerazione quella relativa al Consiglio di Amministrazione, in mancanza della rappresentanza sia in Senato Accademico che in Consiglio di Amministrazione, vale come ordine quella relativa al Comitato per lo sport universitario, in mancanza anche della rappresentanza nel Comitato per lo sport universitario, vale come ordine quella relativa al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario e successivamente quella relativa al Comitato Pari Opportunità.

Art. 12 - Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione d'opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione.
2. Al fine di assicurare un uguale accesso ai mezzi di propaganda, l'Università pone a disposizione delle liste uguali spazi per le affissioni al suo interno.
3. Ogni forma di propaganda deve cessare ventiquattro ore prima dell'inizio delle votazioni.

Art. 13 – Manifesto elettorale, costituzione dei seggi

1. Almeno otto giorni prima dell'inizio delle votazioni, il Rettore rende note mediante manifesto le candidature per le elezioni delle varie rappresentanze, la costituzione e l'ubicazione dei seggi, facendo in modo che tale ubicazione favorisca la massima affluenza alle votazioni.
2. Il seggio si compone di due appartenenti al personale amministrativo dell'Università, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Segretario, e di uno studente designato dal Consiglio degli studenti.
In mancanza di tale designazione o di un'impossibilità da parte di uno degli studenti designati, il componente studente verrà sostituito da un appartenente al personale amministrativo.
In caso di necessità, su richiesta del Presidente del seggio, potrà essere destinato dal Direttore Amministrativo, a coadiuvare le commissioni nell'espletamento delle operazioni di loro pertinenza, del personale amministrativo individuato dall'Ufficio elettorale.
3. La qualifica di componente di seggio è incompatibile con quella di candidato all'elezione.
4. Per la validità delle operazioni elettorali debbono essere presenti almeno il Presidente od il Segretario del seggio; il Segretario è considerato componente del seggio a tutti gli effetti.
5. Ogni lista ha diritto ad essere presente nel seggio con una rappresentanza, come disposto all'articolo 9, comma 2 del presente regolamento.
6. L'Ufficio Elettorale provvede ad assegnare, su conforme indicazione dei rappresentanti di lista, i delegati presso i vari seggi, dandone comunicazione al rispettivo Presidente.
7. Le operazioni preliminari relative alla costituzione dei seggi iniziano nel pomeriggio precedente il primo giorno delle votazioni.
8. Il Presidente del seggio è responsabile dell'ordinato svolgimento dell'adunanza e può, in caso di necessità, chiedere all'Ufficio elettorale l'intervento delle forze dell'ordine all'interno del seggio.
10. I locali di votazione debbono essere muniti di idonee chiusure e l'ingresso, al termine d'ogni giornata, deve essere sigillato dal presidente che ne verificherà l'integrità alla riapertura.

Art. 14 – Ammissione degli elettori al voto

1. Sono ammessi a votare gli studenti iscritti alle liste degli elettori nonché coloro che non iscritti in tali liste, si presentino a votare con un certificato di iscrizione all'Università, rilasciato dalla Segreteria studenti o dagli appositi sportelli automatici.
2. L'elettore deve farsi riconoscere mediante esibizione del libretto universitario o di altro idoneo documento di riconoscimento.

Art. 15 – Espressione del voto

1. Il voto è personale e segreto.
2. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista. Potrà esprimere inoltre:
 - una sola preferenza per l'elezione della rappresentanza nel Senato Accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio, nel Comitato Pari Opportunità;
 - le preferenze per l'elezione delle rappresentanze in seno ai Consigli di Facoltà ed ai Consigli di corso di studio sono pari ad un terzo del numero di rappresentanti da eleggere e comunque non superiori a tre.
3. Gli elettori fisicamente impediti possono farsi accompagnare in cabina dal Presidente del seggio o suo delegato.

Art. 16 - Pubblicità e tutela delle operazioni di voto

1. Le operazioni elettorali sono pubbliche. Il Presidente regola l'ingresso nella sala delle votazioni.
2. Nessuno può recarsi nella sede dei seggi, né sostare in prossimità di essi, munito di armi o comunque di mezzi atti ad offendere.
3. E' vietato, durante lo svolgimento delle elezioni, esercitare qualunque forma di propaganda o di pressione anche verbale sugli elettori.

Art. 17 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio presso i seggi avvengono non appena terminate le operazioni di voto.
2. Le schede vengono scrutinate nel seguente modo:
 - Elezioni delle rappresentanze nel Senato Accademico;
 - Elezioni delle rappresentanze nel Consiglio di Amministrazione dell'Università;
 - Elezioni delle rappresentanze nel Comitato per lo sport universitario;
 - Elezioni delle rappresentanze nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio;
 - Elezioni delle rappresentanze nel Comitato Pari Opportunità;
 - Elezioni delle rappresentanze nei Consigli di Facoltà;
 - Elezioni delle rappresentanze nei Consigli di corso di studio.
3. I risultati della votazione sono trascritti nell'apposito verbale.
4. Non appena concluse le operazioni di scrutinio il Presidente avrà cura di inviare all'Ufficio elettorale il verbale e le schede di votazione.

Art. 18 - Nullità delle schede e dei voti

1. E' nullo il voto espresso per più di una lista. Sono nulle le preferenze espresse per persona che non è candidato, o per candidati di liste diverse da quella prescelta.
Sono altresì nulle tutte le preferenze qualora il loro numero sia eccedente quello stabilito.
2. Ove l'elettore non abbia indicato una lista, il voto è attribuito a quella di appartenenza del candidato o dei candidati indicati come preferenze.
3. Il delegato di lista presso il seggio può contestare una scheda o un voto.
4. Sulle contestazioni decide in prima istanza la Commissione elettorale del seggio. Del reclamo e della decisione è fatta menzione nel verbale del seggio.
5. Circa le schede contestate e non assegnate decide la Commissione elettorale centrale.

Art. 19 - Accertamento dei votanti e computo dei voti

1. Sulla scorta dei verbali di ciascun seggio, la Commissione elettorale centrale provvede alla collazione dei dati accertando preliminarmente il numero degli elettori che hanno partecipato alla votazione secondo l'ordine di cui all'art. 17, comma 2.
2. Qualora siano state raggiunte le percentuali minime di elettori, previste dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 525, si procede a sommare i voti assegnati a ciascuna lista. Si decidono quindi i reclami presentati e si provvede a sommare o a detrarre i voti convalidati o annullati.
Per quanto riguarda le rappresentanze in tutti gli organi dell'Università allorché le percentuali minime previste dall'art. 2 della legge citata non siano state raggiunte, le rappresentanze si riducono proporzionalmente, facendo il numero massimo dei seggi previsto eguale alla percentuale minima richiesta e ricercando il numero dei seggi da attribuire in proporzione alla percentuale effettivamente raggiunta; le frazioni si arrotondano per difetto.
3. Il numero totale dei voti validi è quindi diviso per i seggi da attribuire: la cifra intera così ottenuta costituisce il quoziente per quella elezione. Si attribuiscono a ciascuna lista tanti seggi quanti sono i quozienti che sono contenuti in misura intera nel numero dei voti assegnati alla lista.
4. Qualora al termine delle operazioni suddette, non tutti i seggi siano stati attribuiti, i seggi residui sono assegnati in ragione dei maggiori resti risultanti. A parità di cifra il seggio è assegnato alla lista con meno seggi.
5. Si conteggiano quindi le preferenze assegnate ai candidati all'interno di ciascuna lista. Questi sono dichiarati eletti nell'ordine fino a concorrenza dei seggi attribuiti alla lista. A parità di numero di preferenze compreso il valore zero è eletto il più anziano di corso, a parità il più anziano di età.

Art. 20 - Proclamazione degli eletti

1. Avverso le decisioni della Commissione elettorale centrale, qualunque elettore può proporre ricorso al Senato Accademico entro cinque giorni dal giorno dell'affissione all'Albo Ufficiale.
2. Trascorso detto termine e decisi i ricorsi presentati, il Rettore proclama i risultati con proprio decreto reso pubblico mediante affissione all'albo.
3. Gli eletti nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda regionale per il diritto allo studio sono successivamente nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto.

Art. 21 – Durata del mandato

1. Gli eletti assumono le loro funzioni immediatamente dopo la proclamazione; essi durano in carica fino alla proclamazione degli eletti nelle elezioni successive.
2. In caso di rinuncia o di perdita dell'elettorato passivo da parte di uno degli eletti l'organo cui questo appartiene dichiara la decadenza e chiama a sostituirlo colui che lo segue in graduatoria.
Rimane comunque possibile per lo studente mantenere il mandato nel caso in cui consegua la laurea triennale qualora si iscriva entro la seconda settimana del primo periodo utile ad un corso di laurea specialistica.
Per i rappresentanti in Consiglio di Facoltà o Consiglio di Corso di studio l'iscrizione alla laurea specialistica deve avvenire nell'ambito della loro rappresentanza.
3. I rappresentanti eletti sono nominati in seno agli organi dell'Università con decreto rettorale.

Art. 22 – Sanzioni disciplinari

1. Chiunque con qualsiasi mezzo turbi il regolare svolgimento della campagna elettorale e delle elezioni, o violi le disposizioni in materia di propaganda elettorale e di tutela delle operazioni di voto, sarà perseguito disciplinarmente, secondo le disposizioni dell'art. 16 del R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1071, salvo il rapporto dell'autorità giudiziaria ove il fatto costituisca reato.